

# Scheda Sintetica

## Informazioni Generali

La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contrante prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le informazioni generali sull’offerta.

Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario contenuto nel Prospetto d’offerta.

### Informazioni generali sul contratto

<b>Impresa di assicurazione</b>	AXA MPS Financial DAC è un’impresa di assicurazione di diritto Irlandese (l’ <b>“Impresa di Assicurazione”</b> ), appartenente al Gruppo AXA Italia.
<b>Contratto</b>	Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato <b>Progetto Valore Welcome Bonus - European Equity</b> (il <b>“Contratto”</b> ).
<b>Attività finanziarie sottostanti</b>	<p>Il Premio Unico iniziale, viene interamente investito in Quote del Fondo Interno gestito dall’Impresa di Assicurazione, denominato <b>PV03 European Equity</b> (di seguito il <b>“Fondo Interno”</b>) che investe in varie tipologie di strumenti finanziari, dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto.</p> <p>L’impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in modo principale in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA SOLUTION 2023-I (ISIN IE00BDVLJR28) gestito da Anima Asset Management Limited;</li> <li>– in modo contenuto in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA ACTIVE SELECTION, (ISIN IE00BZCDC496) gestito da Anima Asset Management Limited;</li> <li>– in modo residuale in strumenti del mercato monetario.</li> </ul> <p>I Fondi Armonizzati intendono investire principalmente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in OICR obbligazionari sia governativi che corporate;</li> <li>– in OICR azionari ed obbligazionari;</li> <li>– in strumenti monetari;</li> <li>– in OICR diversificati.</li> </ul> <p>I Fondi Armonizzati potranno investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno. Si precisa che la gestione attiva dei Fondi Armonizzati, da parte di Anima Asset Management Limited, risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno e viene attuata mediante l’allocazione degli investimenti inclusi nei Fondi Armonizzati. In ogni caso la composizione del Fondo Interno potrebbe variare in modo significativo durante la durata dell’investimento.</p> <p>L’Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l’allocazione del Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungimento delle finalità di investimento del Contratto. In base all’andamento dei mercati, nonché per ragioni operative, il Fondo Interno potrebbe, direttamente o indirettamente, essere totalmente investito in strumenti e/o OICR monetari e/o obbligazionari in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permettendo di beneficiare degli andamenti dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento.</p> <p><b>Per le informazioni di dettaglio sul Fondo Interno, si rinvia alla parte “Informazioni Specifiche”, alla sezione B.1 della Parte I del Prospetto d’offerta nonché al Regolamento del Fondo disponibile su richiesta dell’ Investitore-Contrante.</b></p>
<b>Proposte d’investimento finanziario</b>	<p>Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico d’importo minimo pari a 2.500,00 euro incrementabile di importo pari o in multiplo di 50,00 euro. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi.</p> <p>Il Contratto prevede il riconoscimento di un Bonus iniziale pari al 0.5% del premio versato tramite l’assegnazione di quote aggiuntive a totale carico dell’Impresa di Assicurazione.</p> <p>La proposta d’investimento finanziario di cui al presente Prospetto d’offerta è unica. Per un’illustrazione delle informazioni di dettaglio, si rinvia alle <i>Informazioni Specifiche</i> della presente Scheda Sintetica.</p>

<b>Finalità</b>	<p>Il Contratto intende realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una gestione flessibile degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale del Fondo Interno, da cui dipendono la prestazione in caso di decesso dell'assicurato ed il rimborso del capitale a scadenza.</p> <p>Purché l'assicurato sia in vita, nel corso della durata del Contratto, il Fondo Interno mira alla corresponsione di cinque Prestazioni Periodiche.</p> <p><b>La Compagnia non presta alcuna garanzia né assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno.</b></p>
<b>Opzioni contrattuali</b>	Il Contratto non prevede opzioni contrattuali.
<b>Durata</b>	<p>Il Contratto ha una durata massima pari a 5 anni, 11 mesi e 26 giorni, sino alla data di scadenza (06/09/2023, la <b>"data di scadenza"</b>).</p> <p>Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'Assicurato dovrà avere un'età superiore a 18 anni ed inferiore ad 85 anni.</p>

## Le coperture assicurative per rischi demografici

<b>Caso morte</b>	<p>In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari di un importo pari al Controvalore delle Quote attribuite al Contratto, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota rilevato alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la notifica di decesso dell'Assicurato perviene all'Impresa di Assicurazione e il numero delle Quote attribuite al Contratto alla medesima data, maggiorato di una percentuale pari allo 0,1%.</p> <p>Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al Premio pagato, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il Premio pagato, al netto della parte di Premio riferita a eventuali Riscatti parziali e l'importo caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 5% del Premio pagato. <b>Pertanto, anche a fronte della suddetta integrazione, la prestazione caso morte potrà comunque risultare inferiore al Premio pagato.</b></p> <p><b>Si rimanda all'Art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di dettaglio.</b></p>
<b>Altri eventi assicurati</b>	Il Contratto non prevede altri eventi assicurati.
<b>Altre opzioni contrattuali</b>	Il Contratto non prevede altre opzioni contrattuali.

## Informazioni aggiuntive

<b>Informazioni sulle modalità di sottoscrizione</b>	<p>La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata tramite l'intermediario incaricato della distribuzione mediante l'apposito Modulo di proposta, allegato al Prospetto d'offerta.</p> <p>Il contratto è concluso alle ore 24:00 del Lunedì della settimana successiva alla sottoscrizione del Modulo di proposta sempreché, entro il suddetto termine, il Premio Unico sia stato pagato e che l'Impresa di assicurazione non abbia comunicato per iscritto all'Investitore-Contraente il rifiuto della proposta ovvero l'Investitore-Contraente non abbia revocato la proposta.</p> <p>Le prestazioni assicurative previste dal Contratto decorrono dalla Data di Conclusione del Contratto.</p> <p><b>Per ulteriori informazioni sulle modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Parte I, Sezione D, del Prospetto d'offerta.</b></p>
<b>Switch e versamenti aggiuntivi</b>	Il Contratto non prevede switch e versamenti successivi.
<b>Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)</b>	<p>Alla data di scadenza, sempre che l'Assicurato sia in vita, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà agli aventi diritto un ammontare risultante dal Controvalore delle Quote collegate al Contratto alla scadenza, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota (rilevato in corrispondenza della data di scadenza) e il numero delle Quote attribuite al Contratto alla medesima data.</p> <p>Il Fondo Interno mira alla corresponsione di cinque Prestazioni Periodiche a favore dell'Investitore-Contraente, per un ammontare proporzionale al Controvalore delle Quote assegnate al Contratto in corrispondenza delle Date di Riferimento.</p> <p>Le prestazioni saranno pari all'ammontare risultante dalla moltiplicazione tra il numero di Quote assegnate al Contratto il primo giorno Lavorativo della settimana successiva alla Data di Riferimento e l'1% del Valore Unitario della Quota alla Data di Riferimento. Le prestazioni indicate in tabella verranno liquidate entro trenta giorni dalle Date di Riferimento.</p>

	Date di Riferimento
1 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	05/09/2018
2 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	04/09/2019
3 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	09/09/2020
4 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	08/09/2021
5 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	07/09/2022

La corresponsione delle Prestazioni Periodiche non è collegata alla performance positiva o ai ricavi incassati dal Fondo Interno, pertanto, la corresponsione potrebbe comportare una riduzione del Controvalore delle Quote senza comportare alcuna riduzione del numero di Quote assegnate al Contratto.

Ogni richiesta di riscatto parziale pervenuta all'Impresa di Assicurazione sino alla settimana precedente della Data di Riferimento, comporterà l'erogazione di un importo inferiore delle prestazioni (c.d. Prestazione Periodica), per effetto della riduzione del Controvalore delle Quote associate al Contratto, a fronte del riscatto parziale richiesto.

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione delle Prestazioni Periodiche qualora il Controvalore delle Quote residue non sia ritenuto adeguato a coprire il pagamento delle stesse, e/o di eventuali imposte previste per legge a carico dell'Investitore-Contraente, Assicurato o Beneficiario.

L'Impresa di Assicurazione potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere agli aventi diritto importi aggiuntivi e/o un ammontare maggiore rispetto a quanto indicato in tabella.

In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, il Contratto s'intenderà automaticamente risolto e verrà corrisposto agli Investitori-Contraenti, per ogni Quota attribuita al Contratto, un ammontare pari al Valore Unitario delle Quote alla data di liquidazione anticipata, al netto di eventuali spese amministrative qualora previste.

**Vi è pertanto la possibilità che, anche in caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno, l'ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore al Premio pagato.**

**L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Premio pagato alla data di scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo, ivi incluse le Prestazioni Periodiche. Vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, alla data di scadenza, un ammontare inferiore al Premio pagato, per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente incluso il rischio di controparte collegato alla solvibilità degli emittenti gli strumenti finanziari, per effetto degli altri fattori di rischio come meglio specificati nella Sez. A.2) della Parte I del Prospetto d'Offerta e per i costi applicati direttamente o indirettamente.**

**Inoltre, vi è la possibilità che, in corso di Contratto, l'importo delle Prestazioni Periodiche subisca una diminuzione o che le stesse Prestazioni Periodiche non vengano corrisposte in relazione al rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente.**

#### Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto)

A condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza (conclusione del Contratto) e fino all'ultimo Giorno Lavorativo della terzultima settimana precedente la data di scadenza, l'Investitore-Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il Valore di Riscatto. In caso di Riscatto totale, la liquidazione del Valore di Riscatto pone fine al Contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.

L'importo che sarà corrisposto all'Investitore-Contraente in caso di Riscatto sarà pari al Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di Riscatto, al netto dei costi di Riscatto.

In caso di Riscatto, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la comunicazione di Riscatto dell'Investitore-Contraente perviene all'Impresa di Assicurazione, corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione, al netto dei costi di Riscatto, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa.

	<p><b>L'investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto, nella misura minima di 500,00 euro, da esercitarsi con le stesse modalità previste per il Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo, a condizione che il Controvalore delle Quote residue del Contratto non sia inferiore a 1.000,00 euro.</b></p> <p><b>In caso di Riscatto del Contratto (totale o parziale), l'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio pagato in considerazione delle prestazioni eventualmente già erogate (Prestazioni Periodiche), dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente il Fondo Interno e, in caso di Riscatto nei primi anni, in considerazione dei costi previsti dal Contratto.</b></p> <p><b>Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del Riscatto si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p>
<p><b>Revoca della proposta</b></p>	<p>L'Investitore-Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del Contratto, mediante lettera raccomandata inviata all'Impresa di Assicurazione, al seguente indirizzo:</p> <p><b>AXA MPS Financial DAC</b> 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, D02 FV10, Ireland</p> <p>Le somme eventualmente pagate dall'Investitore-Contraente verranno restituite dall'Impresa di Assicurazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Revoca.</p>
<p><b>Diritto di recesso</b></p>	<p>L'Investitore-Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'Impresa di Assicurazione, al seguente indirizzo:</p> <p><b>AXA MPS Financial DAC</b> 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, D02 FV10, Ireland</p> <p>L'Impresa di Assicurazione rimborsa all'Investitore-Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso - corredata della relativa documentazione indicata all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione - il Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di ricevimento della richiesta di recesso, al netto del bonus dello 0,5% del Premio, inizialmente riconosciuto alla polizza.</p>
<p><b>Ulteriore informativa disponibile</b></p>	<p>Tutte le informazioni relative al Contratto sono disponibili a partire dalla data di validità del presente Prospetto d'offerta sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione (<a href="http://www.axa-mpsfinancial.ie">www.axa-mpsfinancial.ie</a>), dove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione del Fondo, nonché il Regolamento del Fondo Interno.</p> <p>L'Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p>
<p><b>Legge applicabile al contratto</b></p>	<p>Al Contratto si applica la legge italiana.</p>
<p><b>Regime linguistico del contratto</b></p>	<p>Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.</p>
<p><b>Reclami</b></p>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione, nonché qualsiasi richiesta di informazioni, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email) a:</p> <p>AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami 1 George's Quay Plaza, George's Quay Dublin D02 FV10 - Ireland</p>

Fax 0039 0236049170  
Numero Verde 800-029340  
email: reclami@axa-mpsfinancial.ie

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta dalla Compagnia in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, può rivolgersi all'IVASS Telefono 06.42.133.1 (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".

I reclami relativi ad aspetti di trasparenza devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma o Via Broletto 7, 20123 Milano, Telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo:

Financial Services Ombudsman  
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place,  
Dublin 2, D02 VH29 Ireland

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- Mediazione per tutti i contratti assicurativi e per i diritti risarcitori derivanti da responsabilità medica e sanitaria;
- Arbitrato irrituale laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito [www.axa-mpsfinancial.ie](http://www.axa-mpsfinancial.ie)

**Si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.**

**Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contrahente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.**

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 01/09/2017

Data di validità della parte "Informazioni Generali": 04/09/2017

# Scheda Sintetica

## Informazioni Specifiche

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno.

Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario del Prospetto d'offerta.

### Informazioni generali sull'investimento finanziario

<b>Nome</b>	La proposta d'investimento finanziario è denominata <b>Progetto Valore Welcome Bonus - European Equity</b> .  Il Fondo Interno cui sono collegate le prestazioni del Contratto è denominato <b>PV03 European Equity</b> . Il Fondo è domiciliato in Irlanda.
<b>Gestore</b>	L'Impresa di Assicurazione è il gestore del Fondo.
<b>Altre informazioni</b>	<b>Codice della proposta d'investimento finanziario e Codice del Fondo Interno:</b> UT08 <b>Valuta di denominazione:</b> Euro <b>Data di istituzione/inizio operatività:</b> 13/09/2017 <b>Politica di distribuzione dei proventi:</b> a distribuzione dei proventi. <b>Modalità di versamento del Premio:</b> la proposta d'investimento finanziario prevede il versamento di un Premio Unico, di importo minimo pari a 2.500,00 euro incrementabile di importo pari o in multiplo di 50,00 euro. Il versamento del Premio Unico può essere effettuato mediante addebito su conto corrente bancario, indicato nel Modulo di Proposta, previa autorizzazione del titolare del conto corrente. Il Contratto prevede il riconoscimento di un Bonus iniziale pari al 0.5% del premio versato tramite l'assegnazione di quote aggiuntive a totale carico dell'Impresa di Assicurazione. <b>Finalità dell'investimento finanziario:</b> Il Contratto intende realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una gestione flessibile degli investimenti nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno da cui dipendono la prestazione in caso di decesso dell'assicurato ed il valore di rimborso del Capitale a scadenza.

### Struttura e rischi dell'investimento finanziario

<b>Tipologia di gestione</b>	<b>Tipologia di gestione:</b> flessibile <b>Obiettivo della gestione:</b> Il Fondo Interno ha come obiettivo generale l'incremento del Capitale Investito su un orizzonte temporale massimo di 5 anni, 11 mesi e 26 giorni. Trattandosi di un Fondo flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata dall'Impresa di Assicurazione. È stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 4,00% al 9,99% al fine di riflettere il profilo di rischio indicato.  <b>L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario.</b>
<b>Orizzonte temporale d'investimento consigliato</b>	L'orizzonte temporale massimo per l'investimento è pari a 5 anni, 11 mesi e 26 giorni.
<b>Profilo di rischio</b>	<b>Grado di rischio:</b> L'investimento nel Fondo Interno comporta un grado di rischio medio - alto.
<b>Politica di investimento</b>	<b>Categoria:</b> flessibile Il Fondo Interno potrà investire principalmente nelle seguenti tipologie di strumenti finanziari: a) In titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi da Stati, da istituzioni pubbliche o locali di Paesi appartenenti prevalentemente all'Area Economica Europea, nonché titoli sovranazionali emessi o garantiti da organizzazioni internazionali alle quali appartengono uno o più Stati. Tali strumenti sono da considerarsi denominati in Euro, qualora in diversa valuta, il rischio di cambio sarà neutralizzato utilizzando strumenti derivati ai fini di copertura del suddetto rischio;

- b) In strumenti obbligazionari denominati in Euro emessi da società senza alcuna specifica restrizione di area geografica e di merito creditizio. Tali strumenti sono da considerarsi denominati in Euro; qualora in diversa valuta, il rischio di cambio sarà tendenzialmente neutralizzato utilizzando strumenti derivati ai fini di copertura del suddetto rischio;
- c) In titoli del mercato azionario potenzialmente senza alcuna restrizione geografica e/o di valuta.
- d) Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), inclusi OICR azionari, obbligazionari e monetari anche con medesima replicazione della strategia di investimento del presente Fondo Interno armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, e successive modifiche, gestiti da società appartenenti al Gruppo AXA e/o al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, o da altre società di gestione del risparmio;
- e) Strumenti monetari, depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito, commercial papers ed altri strumenti del mercato monetario, titoli di Stato con scadenza non superiore ad un anno, operazioni di pronti contro termine. Tali strumenti sono da considerarsi denominati in Euro; qualora in diversa valuta, il rischio di cambio sarà tendenzialmente neutralizzato utilizzando strumenti derivati ai fini di copertura del suddetto rischio;
- f) Strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, forward e swaps, unicamente finalizzati per obiettivi di copertura.

Durante la vita del Contratto, il Fondo Interno potrebbe investire l'intero patrimonio netto nelle seguenti attività:

- uno o più strumenti obbligazionari governativi o corporate, di cui ai precedenti punti a) e b);
- uno o più OICR armonizzati, di cui al precedente punto d);
- attività finanziarie riconducibili al Gruppo AXA e/o al Gruppo Monte dei Paschi.

L'impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno:

- in modo principale in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA SOLUTION 2023-I (ISIN IE00BDVLJR28) gestito da Anima Asset Management Limited;
- in modo contenuto in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA ACTIVE SELECTION, (ISIN IE00BZCDC496) gestito da Anima Asset Management Limited;
- in modo residuale in strumenti del mercato monetario.

I Fondi Armonizzati intendono investire principalmente in:

- in OICR obbligazionari sia governativi che corporate;
- in OICR azionari ed obbligazionari;
- in strumenti monetari;
- in OICR diversificati.

I Fondi Armonizzati potranno investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno. Si precisa che la gestione attiva dei Fondi Armonizzati, da parte di Anima Asset Management Limited, risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno e viene attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nei Fondi Armonizzati. In ogni caso la composizione del Fondo Interno potrebbe variare in modo significativo durante la durata dell'investimento.

L'Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l'allocazione del Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungimento delle finalità di investimento del Contratto. In base all'andamento dei mercati, nonché per ragioni operative, il Fondo Interno potrebbe, direttamente o indirettamente, essere totalmente investito in strumenti e/o OICR monetari e/o obbligazionari in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permettendo di beneficiare degli andamenti dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento.

**Il Fondo Interno può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita, ma in conformità con la normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di Assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.**

## Garanzie

***L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario.***

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'Offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

## Costi

### Tabella dell'investimento finanziario

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il Premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il Capitale Nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il Capitale Investito.

#### Tabella dell'investimento finanziario

		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)
<b>VOCI DI COSTO</b>			
<b>A</b>	COSTI DI CARICAMENTO	0,000%	0,000%
<b>B</b>	COMMISSIONI DI GESTIONE <sup>1</sup>	-	1,850%
<b>C</b>	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE	-	-
<b>D</b>	ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO	-	-
<b>E</b>	ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO	-	-
<b>F</b>	BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE	0,500%	0,084%
<b>G</b>	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	-	-
<b>H</b>	SPESE DI EMISSIONE	-	-
<b>COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</b>			
<b>I</b>	PREMIO VERSATO	100,000%	
<b>L=I-(G + H)</b>	CAPITALE NOMINALE	100,000%	
<b>M=L-(A+C+D-F)</b>	CAPITALE INVESTITO	100,500%	

<sup>1</sup> Si evidenzia che sul Fondo Interno gravano indirettamente commissioni di gestione applicate dai gestori degli OICR esterni nei quali il Fondo Interno può investire. Si rimanda alla sezione *Commissioni di gestione degli OICR* per i dettagli.

**Avvertenza: la tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.**

### Descrizione dei costi

#### a) Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente

Spese fisse di emissione – Il contratto non prevede spese fisse di emissione.

Costi di caricamento – Il Contratto non prevede nessun costo di caricamento.

Costi delle coperture assicurative - Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso. L'impresa di assicurazione si fa direttamente carico di tale costo, che quindi non è prelevato dal premio versato.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza - In caso di Riscatto totale o parziale durante le prime sei annualità di Contratto, saranno applicati i seguenti costi:

Anno dalla data di decorrenza	1	2	3	4	5	6
Costo di riscatto in %	3,50%	3,00%	2,50%	2,00%	1,50%	0,50%

Costi di switch – Il Contratto non prevede la possibilità di effettuare switch.

#### b) Costi addebitati al Fondo Interno



**Commissione di gestione del Fondo Interno** – Il Contratto prevede una commissione di gestione annuale pari a 1,85% del patrimonio netto a partire dal 20/12/2017. Prima di tale data sarà applicata una commissione pari al 0,00%.  
La commissione di gestione è calcolata su base settimanale ed è prelevata mensilmente dal Fondo Interno.

**Commissioni di gestione degli OICR** – Al momento di redazione del presente Prospetto d’Offerta:

- I. I Fondi Armonizzati prevedono una commissione di gestione annua massima pari allo 0,60% del patrimonio netto dei Fondi Armonizzati stessi, quale remunerazione del gestore Anima Asset Management Limited;
- II. I Fondi Armonizzati prevedono l’investimento in OICR sottostanti, sui quali gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR che variano a seconda degli investimenti effettuati ed in misura non superiore al 2,50%;
- III. Gli OICR sottostanti i Fondi Armonizzati potrebbero prevedere commissioni di incentivo non superiori al 10% dell’extra-rendimento del patrimonio netto investito nei singoli OICR, rispetto al massimo rendimento fino a quel momento realizzato, quale remunerazione aggiuntiva.

Alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta, gli OICR inclusi direttamente nel Fondo Interno non prevedono il riconoscimento di *rebates* all’Impresa di Assicurazione. In ogni caso, qualora gli OICR inclusi nel Fondo Interno dovessero prevedere il riconoscimento di *rebates*, l’Impresa di Assicurazione li attribuirà al patrimonio del Fondo Interno.

**c) Altri costi**

Oltre agli oneri di gestione indicati al precedente punto b), sono a carico del Fondo Interno anche i seguenti oneri:

- le spese di pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

**Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale**

**Dati periodici**

<b>Rendimento storico</b>	Il Fondo Interno è di nuova costituzione e non è quindi possibile, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente l’andamento storico.
<b>Total Expense Ratio (TER)</b>	Il Fondo Interno è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare l’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua dei costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno stesso.
<b>Retrocessioni ai distributori</b>	La quota-parte, stimata in base agli accordi di distribuzione, del totale dei costi dell’investimento finanziario retrocessi ai distributori è pari al 47,26%. Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall’impresa di assicurazione.

**Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.**

**Informazioni ulteriori**

<b>Valorizzazione dell’investimento</b>	<p>Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno viene determinato settimanalmente, con riferimento a ciascuna Data di Valorizzazione, al netto delle spese e delle commissioni di gestione, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.</p> <p>Il valore delle Quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet dell’Impresa di Assicurazione all’indirizzo: <a href="http://www.axa-mpsfinancial.ie">www.axa-mpsfinancial.ie</a></p>
---	--

**Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.**

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 01/09/2017

Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": 04/09/2017

**Il Fondo Interno PV03 European Equity è offerto dal 04/09/2017 al 15/12/2017.**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**L'Impresa di Assicurazione AXA MPS Financial DAC si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.**

Il Rappresentante legale



# Condizioni di assicurazione

## PROGETTO VALORE WELCOME BONUS - EUROPEAN EQUITY - Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked

### SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

**Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, e non altrimenti definite, sono riportate nella Scheda Sintetica e nel Glossario contenuto nell'Appendice al Prospetto d'Offerta. Per ulteriori informazioni sul Contratto, si rimanda al Prospetto d'Offerta.**

#### Art. 1 – Caratteristiche del Contratto

Progetto Valore Welcome Bonus - European Equity è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a Premio Unico (di seguito, il “**Contratto**”), emesso da AXA MPS Financial DAC, un'impresa di assicurazione di diritto Irlandese (l'“**Impresa di Assicurazione**”), appartenente al Gruppo AXA Italia, a sua volta parte del Gruppo AXA.

Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate al valore delle Quote del Fondo Interno dell'Impresa di Assicurazione, di diritto Irlandese, denominato **PV03 European Equity** (il Fondo Interno). Il Fondo Interno, investe in varie tipologie di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.

L'impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno:

- in modo principale in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA SOLUTION 2023-I (ISIN IE00BDVLJR28) gestito da Anima Asset Management Limited;
- in modo contenuto in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA ACTIVE SELECTION (ISIN IE00BZCDC496), gestito da Anima Asset Management Limited;
- in modo residuale in strumenti del mercato monetario. I Fondi Armonizzati intendono investire principalmente in:
  - in OICR obbligazionari sia governativi che corporate;
  - in OICR azionari ed obbligazionari;
  - in strumenti monetari;
  - in OICR diversificati.

In ogni caso la composizione del Fondo Interno potrebbe variare in modo significativo durante la durata dell'investimento.

Inoltre, i Fondi Armonizzati potranno investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno. Si precisa che la gestione attiva dei Fondi Armonizzati, da parte di Anima Asset Management Limited, risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno e viene attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nei Fondi Armonizzati.

L'Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l'allocazione del Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungimento delle finalità di investimento del Contratto. In base all'andamento dei mercati, nonché per ragioni operative, il Fondo Interno potrebbe, direttamente o indirettamente, essere totalmente investito in strumenti e/o OICR monetari e/o obbligazionari in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permettendo di beneficiare degli andamenti dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento.

Le prestazioni assicurative sono descritte al successivo Art. 6. Il capitale varia in funzione dell'andamento del valore delle Quote e pertanto **non vi è alcuna garanzia di restituzione del Premio pagato o di corresponsione di un rendimento minimo.**

Il Contratto intende realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una gestione flessibile degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno, da cui dipendono la prestazione in caso di decesso dell'assicurato ed il valore di rimborso del Capitale a scadenza.

Purché l'assicurato sia in vita, nel corso della durata del Contratto, il Fondo Interno mira alla corresponsione di cinque Prestazioni Periodiche come previsto dall'Art.6.3.

**Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, sezione B.1), nonché al Regolamento del Fondo Interno per le informazioni di dettaglio circa la politica d'investimento e di gestione del Fondo Interno.**

#### Art. 2 – Premio

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio Unico il cui ammontare minimo è pari a 2.500,00 euro, incrementabile di importo pari o in multiplo di 50,00 euro, da corrispondersi in un'unica soluzione prima della conclusione del Contratto.

Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi.

Il versamento del Premio Unico può essere effettuato mediante addebito su conto corrente bancario, indicato nel Modulo di Proposta, previa autorizzazione del titolare del conto corrente.

## Condizioni di Assicurazione

Il Premio Unico viene investito in Quote del Fondo Interno. La data di investimento del Premio Unico nel Fondo Interno coincide con la Data di Conclusione del Contratto, come definita al successivo Art. 4.

Il Contratto prevede il riconoscimento di un Bonus iniziale pari allo 0.5% del Premio Versato dall'Investitore-Contraente tramite l'assegnazione di quote aggiuntive a totale carico dell'Impresa di Assicurazione.

### Art. 3 – Durata del Contratto

Il Contratto ha una durata massima pari a 5 anni, 11 mesi e 26 giorni, sino alla data di scadenza (06/09/2023, la “data di scadenza”).

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'Assicurato dovrà avere un'età superiore a 18 anni ed inferiore ad 85 anni.

In aggiunta al decesso dell'Assicurato, il Contratto si estingue nei seguenti casi:

- a) Riscatto totale;
- b) Annullamento del numero di Quote attribuite al Contratto, come indicato al successivo Art. 9;
- c) Recesso dal contratto e/o Revoca della Proposta;
- d) Scadenza della polizza.

### Art. 4 – Conclusione del Contratto ed entrata in vigore

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso l'intermediario incaricato della distribuzione mediante l'apposito Modulo di Proposta, allegato al Prospetto d'offerta.

Il Contratto è concluso alle ore 24:00 del Lunedì della settimana successiva alla sottoscrizione del Modulo di proposta sempreché, entro il suddetto termine, il Premio Unico sia stato pagato e che l'Impresa di Assicurazione non abbia comunicato per iscritto all'Investitore-Contraente il rifiuto della proposta ovvero l'Investitore-Contraente non abbia revocato la proposta.

Le prestazioni assicurative previste dal Contratto decorrono dalla Data di Conclusione del contratto.

**Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d'offerta, Sezione C, par. 9.**

L'Investitore-Contraente esprime sul Modulo di Proposta la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere comunicazioni scritte da parte della Compagnia di Assicurazione. Pertanto, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Compagnia di Assicurazione provvederà ad inviare comunicazioni scritte via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'area riservata disponibile sulla homepage della Compagnia di Assicurazione e/o mediante mezzi elettronici (ovvero email, SMS), a seconda della preferenza espressa in fase di sottoscrizione dall'Investitore-Contraente.

Resta, comunque, ferma la possibilità per l'Investitore-Contraente di modificare, in qualsiasi momento durante la vita del contratto, la modalità prescelta ovvero richiedere alla Compagnia di Assicurazione l'invio dell'informativa su supporto cartaceo, contattando la Compagnia di Assicurazione ai riferimenti riportati di seguito:

#### AXA MPS Financial DAC

1 George's Quay Plaza, George's Quay  
Dublin D02 FV10 – Ireland  
Numero Verde: 800-029340  
Fax: 0039 02 36049170  
Email: info@axa-mpsfinancial.ie

### Art. 5 – Diritto di Revoca e Recesso

La proposta di assicurazione può essere revocata fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contratto deve considerarsi concluso, ai sensi del precedente Art. 4. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione restituirà all'Investitore-Contraente il Premio pagato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

L'Investitore-Contraente può, inoltre, recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Il Recesso dovrà essere comunicato all'Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente i documenti indicati al successivo Art. 15 ed indirizzata al seguente indirizzo:

#### AXA MPS Financial DAC

1 George's Quay Plaza, George's Quay  
Dublin D02 FV10 – Ireland

Ai fini dell'efficacia del Recesso fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione rimborsa all'Investitore-Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, il Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto al Mercoledì successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso. In caso di esercizio del diritto di recesso, decade il riconoscimento del bonus iniziale attribuito con l'assegnazione di Quote al Contratto.

### Art. 6 – Prestazioni previste dal Contratto

#### 6.1 Prestazione prevista alla scadenza del Contratto

Alla data di scadenza, sempre che l'Assicurato sia in vita, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà agli aventi diritto un ammontare risultante dal Controvalore delle Quote collegate al Contratto alla scadenza, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota (rilevato in corrispondenza della data di scadenza) e il numero delle Quote attribuite al Contratto alla medesima data.

**In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, il Contratto s'intenderà automaticamente risolto e verrà corrisposto agli Investitori-Contraenti, per ogni Quota attribuita al Contratto, un ammontare pari al Valore Unitario delle Quote alla data di liquidazione anticipata, al netto di eventuali spese amministrative. Vi**

è pertanto la possibilità che, anche in caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno, l'ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore al Premio pagato.

**L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Premio pagato a scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo, ivi incluse le Prestazioni Periodiche. Vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, a scadenza, un ammontare inferiore al Premio pagato, per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente incluso il rischio di controparte collegato alla solvibilità degli emittenti di titoli/strumenti finanziari, per effetto degli altri fattori di rischio come meglio specificati nella Sez. A.2) della Parte I del Prospetto d'Offerta e per i costi applicati direttamente o indirettamente.**

## 6.2 Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari di un importo pari al Controvalore delle Quote attribuite al Contratto, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota rilevato alla Data di ValORIZZAZIONE della settimana successiva alla data in cui la notifica di decesso dell'Assicurato perviene all'Impresa di Assicurazione e il numero delle Quote attribuite al Contratto alla medesima data, maggiorato di una percentuale pari allo 0,1%.

Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al Premio pagato, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il Premio pagato, al netto della parte di Premio riferita a eventuali Riscatti parziali, e l'importo caso morte come sopra determinato. **Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 5% del Premio pagato. Pertanto, anche a fronte della suddetta integrazione, la prestazione caso morte potrà comunque risultare inferiore al Premio pagato.**

Il pagamento ai Beneficiari sarà effettuato a seguito della ricezione, da parte dell'Impresa di Assicurazione, di tutta la documentazione indicata all'Art. 15 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:

- il decesso sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa associata;
- dolo dell'Investitore-Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su

- richiesta dell'Investitore-Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza del Contratto.

## 6.3 Prestazione in corso di Contratto

Il Fondo Interno mira alla corresponsione di cinque Prestazioni Periodiche a favore dell'Investitore-Contraente, per un ammontare proporzionale al Controvalore delle Quote assegnate al Contratto in corrispondenza delle Date di Riferimento.

Le prestazioni saranno pari all'ammontare risultante dalla moltiplicazione tra il numero di Quote assegnate al Contratto il primo giorno Lavorativo della settimana successiva alla Data di Riferimento e l'1% del Valore Unitario della Quota alla Data di Riferimento.

	Date di Riferimento
1 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	05/09/2018
2 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	04/09/2019
3 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	09/09/2020
4 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	08/09/2021
5 <sup>a</sup> Prestazione Periodica	07/09/2022

Le prestazioni indicate in tabella verranno liquidate entro trenta giorni dalle Date di Riferimento.

La corresponsione delle Prestazioni Periodiche non è collegata alla performance positiva o ai ricavi incassati dal Fondo Interno, pertanto, la corresponsione potrebbe comportare una riduzione del Controvalore delle Quote senza comportare alcuna riduzione del numero di Quote assegnate al Contratto.

Ogni richiesta di riscatto parziale pervenuta all'Impresa di Assicurazione sino alla settimana precedente della Data di Riferimento, comporterà l'erogazione di un importo inferiore delle prestazioni (c.d. Prestazione Periodica), per effetto della riduzione del Controvalore delle Quote associate al Contratto, a fronte del riscatto parziale richiesto.

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione delle Prestazioni Periodiche qualora il Controvalore delle Quote residue non sia ritenuto adeguato a coprire il pagamento delle stesse, e/o di eventuali imposte previste per legge a carico dell'Investitore-Contraente, Assicurato o Beneficiario.

L'Impresa di Assicurazione potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere agli aventi diritto importi aggiuntivi e/o un ammontare maggiore rispetto a quanto indicato in tabella.

**L'Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o di rimborso del Premio pagato, pertanto vi è la possibi-**

**lità che l'Investitore-Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio pagato, per effetto dei rischi finanziari connessi al presente Contratto. L'Investitore-Contraente assume il rischio dell'andamento negativo del Controvalore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote del Fondo Interno, le quali a loro volta dipendono dall'andamento delle attività sottostanti al Contratto, di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore ai Premi pagati. Inoltre, vi è la possibilità che, in corso di Contratto, l'importo delle Prestazioni Periodiche subisca una diminuzione o che le stesse Prestazioni Periodiche non vengano corrisposte in relazione al rischio di controparte relative agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente.**

#### **Art. 7 – Dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

- a) in caso di dolo o colpa grave:
- di impugnare il Contratto dichiarando all'Investitore-Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
  - di trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dell'impugnazione e, in ogni caso, il Premio corrispondente al primo anno;
  - di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite al momento della comunicazione relativa al decesso, se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione;
- b) ove non sussista dolo o colpa grave:
- di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
  - se il decesso di verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa di Assicurazione, o prima che l'Impresa abbia dichiarato di recedere dal Contratto, di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'Impresa di Assicurazione decade da tali diritti trascorsi tre mesi dal giorno in cui l'Impresa di Assicurazione ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della

reticenza, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

**L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.**

#### **Art. 8 – Valore Unitario delle Quote e informativa in corso di Contratto**

Il Premio pagato dall'Investitore-Contraente sarà impiegato per acquistare Quote del Fondo Interno. Il numero di Quote assegnate al Contratto si ottiene dividendo il Premio pagato, incrementato del bonus iniziale pari allo 0,5% del premio versato, per il Valore Unitario della Quota relativo al Fondo Interno.

Il riconoscimento del bonus sopraindicato comporta quindi un aumento, a totale carico della Impresa di Assicurazione, del numero di Quote attribuite al Contratto. In caso di esercizio del diritto di recesso, decade il riconoscimento di tali Quote al Contratto.

Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno viene determinato settimanalmente, con riferimento a ciascuna Data di Valorizzazione, al netto delle spese e delle commissioni di gestione, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

Il Valore Unitario delle Quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione all'indirizzo [www.axa-mpsfinancial.ie](http://www.axa-mpsfinancial.ie).

Le operazioni di conversione dei Premi in Quote sono effettuate il Mercoledì della settimana in cui l'Impresa di Assicurazione ha la disponibilità del premio.

L'Impresa di Assicurazione comunicherà per iscritto all'Investitore-Contraente, entro dieci Giorni Lavorativi dalla Data di Valorizzazione delle Quote, mediante la lettera di conferma dell'investimento: l'ammontare del premio versato e di quello investito, la Data di Decorrenza, il numero delle Quote attribuite, il loro Valore Unitario, nonché la relativa Data di Valorizzazione.

Eventi di Turbativa del Fondo Interno, indica qualunque evento, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impedisca, sospenda, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione in una o più Date di Valorizzazione di Riferimento:

- a) Illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno
- Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" (vedi Parte I, Sezione a), par. 2 del Prospetto d'Offerta) di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette pre-

stazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione.

In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

- b) Assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

- c) Ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno.

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo Giorno Lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti. L'Impresa di Assicurazione si impegna a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente qualora in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del Controvalore delle Quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali Riscatti, superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazio-

ne sarà effettuata entro dieci Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di trasformazione del Contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate, l'Impresa di Assicurazione è tenuta a fornire all'Investitore-Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano all'Investitore-Contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto d'offerta del nuovo contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

L'Impresa di Assicurazione trasmette inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:

- cumulo dei Premi versati dalla Data di Decorrenza al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e Controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei Premi versati, di quelli investiti, del numero e del Controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e Controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle Quote complessivamente assegnate al Contratto e relativo Controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente per iscritto le variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta, concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

L'Impresa di Assicurazione comunicherà annualmente all'Investitore-Contraente, entro il mese di marzo la Parte II del presente Prospetto e la Scheda Sintetica, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del turnover di portafoglio del Fondo Interno cui sono collegate le prestazioni del Contratto.

È inoltre a disposizione dell'Investitore-Contraente il sito internet dell'Impresa di Assicurazione [www.axampsfinancial.ie](http://www.axampsfinancial.ie), dal quale è possibile acquisire su supporto duraturo la versione aggiornata del Prospetto d'offerta, i rendiconti periodici della gestione del Fondo Interno, nonché il Regolamento del Fondo Interno.

#### **Art. 9 – Annullamento del numero di Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto**

Nel caso in cui le Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheran-

## Condizioni di Assicurazione

no le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione.

In caso di annullamento solamente di alcune delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto, l'Impresa di Assicurazione ne darà tempestiva comunicazione all'Investitore-Contraente, richiedendo istruzioni. In caso di mancata comunicazione da parte dell'Investitore-Contraente all'Impresa di Assicurazione nei 30 giorni successivi alla data di ricezione, da parte dell'Investitore-Contraente, della richiesta di istruzioni, l'Impresa di Assicurazione provvederà a investire l'eventuale Controvalore delle Quote risultante dall'annullamento negli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente, secondo le percentuali di investimento originariamente indicate.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore al Premio pagato.

### Art. 10 – Fondo Interno

Il Fondo Interno abbinato al presente Contratto è denominato **PV03 European Equity**.

La disciplina del Fondo Interno è contenuta nell'apposito Regolamento, che sarà consegnato all'Investitore-Contraente gratuitamente su richiesta.

### Art. 11 – Opzioni contrattuali

Non sono previste opzioni in corso di Contratto.

### Art. 12 – Riscatto totale e Riscatto parziale

A condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza (conclusione del Contratto) e fino all'ultimo Giorno Lavorativo della terzultima settimana precedente la data di scadenza, l'Investitore-Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di Riscatto.

#### 12.1 Riscatto totale

L'importo che sarà corrisposto all'Investitore-Contraente in caso di Riscatto totale sarà pari al Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di Riscatto al netto dei costi di Riscatto.

In caso di Riscatto, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla prima Data di Valorizzazione utile dalla data in cui la comunicazione di Riscatto dell'Investitore-Contraente perviene all'Impresa di Assicurazione, corredata di tutta la documentazione prevista al successivo Art. 15, al netto dei costi di Riscatto, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa.

In caso di Riscatto totale, la liquidazione del valore di Riscatto pone fine al Contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta, purché l'Assicurato sia in vita.

#### 12.2 Riscatto parziale

L'investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercita-

re parzialmente il diritto di Riscatto, nella misura minima di 500,00 euro, da esercitarsi con le stesse modalità previste per il Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo, a condizione che il Controvalore delle Quote residue del Contratto non sia inferiore a 1.000,00 euro.

**In caso di Riscatto del Contratto (totale o parziale), l'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio pagato in considerazione delle prestazioni eventualmente già erogate (Prestazioni Periodiche), dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente, il Fondo Interno e, in caso di Riscatto nei primi anni, in considerazione dei costi previsti dal Contratto.**

**I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote del Fondo Interno, le quali, a loro volta, dipendono dall'andamento delle attività di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore al Premio pagato.**

### Art. 13 – Costi

#### 13.1 Spese di emissione

Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.

#### 13.2 Costi di caricamento

Il Contratto non prevede nessun costo di caricamento.

#### 13.3 Commissioni di Gestione

Il Fondo Interno prevede una commissione di gestione annuale pari a 1,85% del patrimonio netto, calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente. Tale commissione sarà applicata a partire dal 20/12/2017. Prima di tale data sarà applicata una commissione pari allo 0,00%. Il Fondo Interno investe più del 10% del patrimonio in parti di OICR. Pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR che variano a seconda degli investimenti effettuati. Per il dettaglio vedi il punto 13.7 del presente documento.

#### 13.4 Costi delle coperture assicurative

Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso. L'Impresa di assicurazione si fa direttamente carico di tale costo, che quindi non è prelevato dal premio versato.

#### 13.5 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. Costi di Riscatto)

In caso di esercizio del Riscatto prima della scadenza del Contratto, applicabili sia in caso di Riscatto totale e parziale, secondo la data di richiesta si applica il costo percentuale indicato nella seguente tabella:



Anno dalla data di decorrenza	1	2	3	4	5	6
Costo di riscatto in %	3,50%	3,00%	2,50%	2,00%	1,50%	0,50%

### 13.6 Costi di switch

Il Contratto non prevede la possibilità di effettuare switch.

### 13.7 Costi addebitati al Fondo Interno (c.d. costi indiretti)

Al momento di redazione delle presenti Condizioni di Polizza, sul Fondo Interno gravano indirettamente commissioni come indicato di seguito:

#### 13.7.1

Commissioni di gestione degli OICR:

- I I Fondi Armonizzati prevedono una commissione di gestione annua massima pari allo 0,60% del patrimonio netto dei Fondi Armonizzati, quale remunerazione del gestore Anima Asset Management Limited;
- II I Fondi Armonizzati prevedono l'investimento in OICR sottostanti, sui quali gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR che variano a seconda degli investimenti effettuati ed in misura non superiore al 2,50%;
- III Gli OICR sottostanti i Fondi Armonizzati potrebbero prevedere commissioni di incentivo non superiore al 10% dell'extra-rendimento del patrimonio netto investito nei singoli OICR, rispetto al massimo rendimento fino a quel momento realizzato, quale remunerazione aggiuntiva.

#### 13.7.2

Oltre agli oneri di gestione indicati al precedente punto 13.7.1, sono a carico del Fondo Interno anche i seguenti oneri:

- le spese di pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Gli OICR inclusi direttamente nel Fondo Interno non prevedono il riconoscimento di *rebates* all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, qualora gli OICR inclusi nel Fondo Interno dovessero prevedere il riconoscimento di *rebates*, l'Impresa di Assicurazione li attribuirà al patrimonio del Fondo Interno.

**Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione C, par. 19 per le informazioni di dettaglio sui costi.**

#### Art. 14 – Bonus di fedeltà

Non sono previsti bonus di fedeltà.

#### Art. 15 – Documentazione da consegnare all'Impresa di Assicurazione per la liquidazione delle prestazioni – Modalità di pagamento delle prestazioni

Con riferimento alla liquidazione delle prestazioni

dedotte in Contratto, l'Investitore-Contraente o, se del caso, il Beneficiario, sono tenuti a recarsi presso la sede dell'intermediario presso il quale il Contratto è stato sottoscritto ovvero ad inviare preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

#### AXA MPS Financial DAC

1 George's Quay Plaza, George's Quay  
Dublin D02 FV10 – Ireland  
Fax: 0039 02 36049170  
Numero Verde: 800-029340  
email: info@axa-mpsfinancial.ie

i documenti di seguito elencati per ciascuna prestazione, al fine di consentire all'Impresa di Assicurazione di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

Per le prestazioni:

- a) in caso di **Revoca** della proposta:
  - la richiesta di Revoca firmata dall'Investitore-Contraente con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
  - copia di un valido documento di identità dell'Investitore-Contraente, o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui l'Investitore Contraente sia una persona giuridica;
- b) in caso di **Recesso**, l'Investitore-Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
  - la richiesta di Recesso firmata dall'Investitore-Contraente con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
  - copia di un valido documento di identità dell'Investitore-Contraente o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui l'Investitore Contraente sia una persona giuridica;
- c) a **scadenza** l'Investitore-Contraente o il Beneficiario/i caso vita (se persona diversa dall'Investitore-Contraente) deve/devono inviare all'Impresa di Assicurazione:
  - la richiesta di pagamento per scadenza firmata dall'Investitore-Contraente o dal Beneficiario/i caso vita (se persona diversa dall'Investitore-Contraente);
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
  - copia di un valido documento di identità del Beneficiario/i o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Beneficiario/i sia/siano una persona giuridica;
  - decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione;
  - Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN).

- d) in caso di **Riscatto totale**, l'Investitore-Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
  - la richiesta di Riscatto totale firmata dall'Investito-

## Condizioni di Assicurazione

- re-Contraente, con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
- copia di un valido documento di identità dell'Investitore-Contraente o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia una persona giuridica;
  - copia del certificato di polizza;
  - Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN)
- e) in caso di **Riscatto parziale**, l'Investitore-Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
- la richiesta di Riscatto firmata dall'Investitore-Contraente, contenente l'indicazione dell'ammontare che intende riscattare, nonché l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
  - copia di un valido documento di identità dell'Investitore-Contraente, o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia una persona giuridica;
  - Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN)
- f) in caso di **decesso dell'Assicurato**, il Beneficiario/i deve/devono inviare all'Impresa di Assicurazione:
- la richiesta di pagamento sottoscritta da tutti i Beneficiari, con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
  - copia di un valido documento di identità del/i Beneficiario/i o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il/i Beneficiario/i sia/siano una persona giuridica;
  - il certificato di morte dell'Assicurato;
  - la relazione medica sulle cause del decesso;
  - copia autenticata del testamento accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione (i) della circostanza che il testamento è l'ultimo da considerarsi valido e non è stato impugnato e (ii) degli eredi testamentari, le relative età e capacità di agire;
  - in assenza di testamento, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento e che non vi sono altri soggetti cui la legge riconosce diritti o quote di eredità;
  - decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione, e copia di un valido documento di identità dello stesso.

L'Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di richiedere tempestivamente l'integrazione della documentazione prodotta nel caso di particolari esigenze istruttorie.

L'Impresa di Assicurazione esegue i pagamenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa all'indirizzo sopra indicato.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire da tale termine, a favore degli aventi diritto. L'art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

**Qualora l'Investitore-Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, l'Impresa di Assicurazione è obbligata a versare tali somme al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie così come disposto dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.**

Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario indicato dagli aventi diritto.

**In caso di richiesta di Riscatto totale, parziale o decesso dell'Assicurato non corredata dalla sopra elencata documentazione, l'Impresa di Assicurazione effettuerà il disinvestimento delle Quote collegate al Contratto alla data di ricezione della relativa richiesta. L'Impresa di Assicurazione provvederà tuttavia alla liquidazione delle somme unicamente al momento di ricezione della documentazione mancante.**

### **Art. 16 – Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato**

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (previsti dall'art. 1921 del codice civile):

- a) dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di Assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dagli eredi, dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

Ove si verifichi una delle ipotesi di cui sopra e il beneficio sia diventato irrevocabile, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo del Contratto, nonché ogni variazione che abbia un effetto sui diritti del Beneficiario, richiedono il previo consenso scritto dello stesso.

La designazione dei Beneficiari, e l'eventuale revoca o modifica degli stessi, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa di Assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al recapito indicato al precedente Art. 15. La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari possono essere disposte per testamento o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore.

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa di Assicurazione: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

#### **Art. 17 – Variazioni contrattuali**

L'Impresa di Assicurazione comunicherà per iscritto all'Investitore-Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso del Contratto, con riferimento ai seguenti elementi:

- variazioni legislative o disposizioni degli organi di vigilanza, che comportino delle variazioni alle previsioni contrattuali;
- variazioni della disciplina fiscale applicabile al Contratto, all'Impresa di Assicurazione o al Fondo Interno che comporti una modifica delle norme contrattuali;
- variazione della misura dei costi, di cui al precedente Art. 13;
- variazione della misura delle commissioni di gestione del Fondo Interno, di cui all'Art.36 del Regolamento del Fondo Interno;
- variazioni del Regolamento del Fondo Interno.

L'Investitore-Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risoluzione del Contratto. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà al pagamento del Controvalore delle Quote assegnate al Contratto.

Il valore delle Quote da prendere a riferimento sarà quello rilevato alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la comunicazione di risoluzione del Contratto perviene all'Impresa di Assicurazione.

In mancanza di tale comunicazione, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

#### **Art. 18 – Cessione del Contratto**

L'Investitore-Contraente può cedere a terzi il Contratto e trasferire, a qualsiasi titolo, il credito derivante dal presente Contratto, previa comunicazione e consenso scritto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

#### **Art. 19 – Pegno e vincolo del Contratto**

L'Investitore-Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui l'Impresa di Assicurazione ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta.

L'Impresa di Assicurazione ne effettuerà la relativa annotazione sull'originale del Certificato di polizza o su apposita appendice della polizza, previo invio, da parte dell'Investitore-Contraente all'Impresa di Assicurazione, della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dall'Investitore-Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazio-

ne sia irrevocabile. In caso di pegno o vincolo, le operazioni di Riscatto richiederanno l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, potranno esigere dall'Impresa di Assicurazione il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dall'Investitore-Contraente e laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del codice civile, l'Impresa di Assicurazione può opporre al creditore pignoratizio e al vincolatario le eccezioni derivanti dal Contratto che avrebbe potuto eccepire nei confronti dell'Investitore-Contraente.

#### **Art. 20 – Prestiti**

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

#### **Art. 21 – Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

#### **Art. 22 – Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero altresì avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. Gli Investitori-Contraenti sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio del Contratto. Sono a carico dell'Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell'investimento e non è prevista la corresponsione all'Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

#### Detrazione fiscale dei premi

Il Premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente la copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo massimo di Euro 530 a decorrere dal 2014, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Investitore-Contraente nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, laddove il Contratto preveda la copertura di più rischi aventi un

## Condizioni di Assicurazione

regime fiscale differenziato, nel Contratto viene evidenziato l'importo del Premio afferente a ciascun rischio. Se l'Assicurato è diverso dall'Investitore-Contrante, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico dell'Investitore-Contrante.

### Tassazione delle somme corrisposte a soggetti non esercenti attività d'impresa

1. In caso di decesso dell'Assicurato  
Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al percettore e sono esenti dall'imposta sulle successioni. Si segnala altresì che, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità"), i capitali percepiti – a decorrere dal 1 gennaio 2015 - in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza di Contratto, di Riscatto totale o di Riscatto parziale  
Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto o di Riscatto totale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta, al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il Capitale Maturato maggiorato dalle Prestazioni Periodiche eventualmente già erogate e l'ammontare del Premio pagato (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%. In caso di Riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla predetta imposta sostitutiva, l'ammontare dei Premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del Riscatto parziale.
3. In caso di Recesso  
Le somme corrisposte in caso di Recesso sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il Riscatto totale del Contratto.

### Tassazione delle somme corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa

Le somme corrisposte a soggetti che esercitano l'attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa. Su tali somme l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o enti

non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva, qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.

### **Art. 23 – Legge applicabile, foro competente e procedura di mediazione**

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell'Investitore-Contrante o degli aventi diritto, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs 28/2010. Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.

Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010 e la presente clausola. Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento e la modulistica al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito internet dell'Unioncamere (Unione delle Camere di Commercio d'Italia).

### **Art. 24 – Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto**

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, nonché qualsiasi richiesta di informazioni, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email) ad AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:

Email: [reclami@axa-mpsfinancial.ie](mailto:reclami@axa-mpsfinancial.ie)  
Posta: AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami  
1 George's Quay Plaza, George's Quay  
Dublin D02 FV10 - Ireland  
Fax 00390236049170  
Numero Verde 800-029340

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta dalla Compagnia in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, Telefono 06.42.133.1 ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo: Financial Services Ombudsman

3rd Floor, Lincoln House,

Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 Ireland

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito [www.axa-mpsfinancial.ie](http://www.axa-mpsfinancial.ie).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm) competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

I reclami relativi ad aspetti di trasparenza devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma o Via Broletto 7, 20123 Milano, Telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

#### **Art. 25 – Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale.**

Il Contraente, mediante sottoscrizione del Modulo di Proposta, dichiara, garantisce e certifica ad AXA MPS FINANCIAL DAC, con sede a Dublino (Irlanda), che:

(i) tutti i premi versati a fronte della presente proposta di assicurazione sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove il Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili;

(ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

#### **Art. 26 – Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative.**

Il Gruppo AXA Italia e l'Impresa di Assicurazione collaborano con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui l'Investitore-Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui il presente Contratto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "transazione cross-border"), il Gruppo AXA Italia potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza dell'Investitore-Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative al Contratto assicurativo.

#### **Art. 27 – Violazione delle dichiarazioni dell'Investitore-Contraente; Clausola risolutiva espressa e penali da Riscatto; Blocco dei rimborsi.**

L'Investitore-Contraente riconosce e accetta che, in caso di violazione delle dichiarazioni che precedono, AXA MPS FINANCIAL DAC, nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione applicabili, avrà il diritto di:

## Condizioni di Assicurazione

- (I) risolvere immediatamente il Contratto
- (II) a prescindere dall'effettiva data di risoluzione ai sensi del punto (I) che precede, addebitare il massimo delle penali di Riscatto previste dal Contratto assicurativo come se tale Contratto fosse stato riscattato immediatamente dopo la relativa sottoscrizione;
- (III) notificare alle rilevanti Autorità Governative tutte le informazioni ritenute necessarie o opportune;
- (IV) se ritenuto appropriato a seguito di una consultazione con le Autorità Governative ed i propri consulenti legali, (a) rimborsare all'Investitore-Contrante i premi versati e le eventuali altre somme pagate fino alla data di risoluzione del Contratto assicurativo, al netto delle penali di Riscatto e

degli altri costi sostenuti ai sensi del punto (II) che precede (cd. "ammontare rimborsato"), oppure (b) se richiesto o preteso dalle competenti Autorità Governative, bloccare o versare alle relative Autorità Governative l'Ammontare Rimborsato, in tutto o in parte, oppure intraprendere eventuali altre azioni che le competenti Autorità Governative dovessero richiedere o pretendere.

### **Art. 28 – Rinvio**

Per tutto quanto non è espressamente regolato al Contratto, valgono le disposizioni della legge italiana, in quanto applicabili. Si precisa che l'Impresa di Assicurazione e il Fondo Interno sono soggetti alla legge Irlandese.

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE